

**Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
STATUTO**

INDICE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI.....	2
Art. 1 - Natura giuridica e sede legale.....	2
Art. 2 - Missioni e obiettivi	2
Art. 3 - Piani di attività.....	4
Art. 4 - Strumenti.....	5
TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO	6
Art. 5 - Organi dell' Agenzia.....	6
Art. 6 - Presidente.....	7
Art. 7 - Consiglio di amministrazione.....	8
Art. 8 - Consiglio tecnico-scientifico	10
Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti.....	11
Art. 10 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)	12
Art. 11 - Vigilanza e controllo.....	12
TITOLO III - GESTIONE.....	12
Art. 12 - Direttore Generale.....	12
Art. 13 - Principi di organizzazione.....	14
TITOLO IV - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
Art. 14 - Incompatibilità e decadenza.....	14
Art. 15 - Personale	15
Art. 16 - Entrate.....	16
Art. 17 - Regolamenti.....	16
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali.....	18

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e sede legale

1. L'Agente Spaziale Italiana (ASI), di seguito denominata Agente, è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agente, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri.
2. L'Agente, nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile e, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale dalla legge 11 gennaio 2018 n. 7, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'Agente esplica funzioni di rilevante interesse sociale ed economico e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, promuovendo la valorizzazione e la partecipazione dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento. A tale fine la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) si intende qui recepita. Al fine di contribuire a rendere la struttura delle carriere del personale ricercatore e tecnologo comparabile tra settori e paesi, l'Agente tiene, inoltre, conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers.
4. L'Agente ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Missioni e obiettivi

1. L'Agente, sulla base degli indirizzi del Governo definiti dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, tenuto conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione Europea nel settore spaziale e aerospaziale, agisce mediante le proprie strutture centrali e territoriali, nazionali ed estere, e svolge, attraverso attività di agente, i compiti assegnatigli all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.
2. L'Agente, in particolare, in conformità alle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso:
 - a) promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza;

- b) promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;
- c) partecipa, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e alle attività di carattere tecnico dell'Unione Europea;
- d) promuove e coordina la presenza italiana ai programmi approvati dall'ESA, nonché, nei limiti delle risorse disponibili, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali;
- e) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo spaziale e aerospaziale e ai correlati servizi applicativi;
- f) realizza forme di collaborazione con ministeri, Regioni, organismi pubblici e privati, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
- g) realizza, con partner pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, infrastrutture complesse tese a sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica e le loro applicazioni;
- h) intrattiene, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi e, a tal fine, può istituire proprie unità operative presso le principali organizzazioni europee e internazionali;
- i) promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale, predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando, in particolare, il raccordo con gli altri enti di ricerca e università, con particolare riferimento all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per quanto riguarda i settori di rispettiva competenza;
- j) svolge attività propria di agenzia, finanziando e coordinando attività di ricerca svolte da terzi;
- k) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
- l) sviluppa programmi e progetti, anche attraverso affidamenti contrattuali, di elevata valenza tecnologica e applicativa;
- m) promuove, realizza e finanzia, sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale e internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- n) promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
- o) promuove l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e favorisce, sulla base di

apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo e, cura la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dell'Agenzia nel campo delle scienze e tecnologie e delle loro applicazioni anche attraverso misure organizzative volte a potenziarne la professionalità e l'autonomia;

- p) promuove iniziative per il trasferimento tecnologico per assicurare il massimo ritorno degli investimenti effettuati;
 - q) cura, tenendo conto di accordi bilaterali e internazionali, centri operativi dedicati alle specifiche attività dell'ASI, in particolare, all'osservazione della terra e geodesia spaziale, al controllo orbitale di satelliti, all'archiviazione dei dati scientifici e all'attività di volo stratosferico;
 - r) fornisce il supporto tecnico-scientifico e svolge le ulteriori attività di supporto, anche coordinando gruppi di lavoro e comitati di studio, ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, come previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 7.
3. L'Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite nei propri programmi scientifici e tecnologici e per lo sviluppo di servizi innovativi, provvede altresì a:
- a) predisporre e attuare la regolamentazione tecnica, a curare l'attività ispettiva, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e controllo delle attività spaziali nazionali, nonché a definire e controllare i parametri di qualità sui prodotti e servizi, nel quadro della legislazione applicabile e in conformità agli obblighi internazionali ed europei dello Stato;
 - b) detenere il registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico e curarne l'aggiornamento;
 - c) coordinare l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture realizzate, promuovendo intese con soggetti pubblici e privati e collaborazioni bi-multilaterali e internazionali, ottimizzando le risorse tecniche e finanziarie impiegate;
 - d) promuovere iniziative di compartecipazione alle attività dei centri operativi con soggetti pubblici e privati nazionali;
 - e) adottare, nel rispetto della normativa vigente, specifiche disposizioni agevolative per la concessione al personale ricercatore e tecnologo di congedi, per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica presso enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, istituti o Laboratori esteri, nonché presso le istituzioni internazionali e comunitarie di ricerca e le imprese, anche al fine di favorire l'interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività di cui al successivo Art. 3;
 - f) fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica;
 - g) partecipare e collaborare in società, enti, consorzi e fondazioni, con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

Art. 3 - Piani di attività

1. L'Agenzia, predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche

relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN).

2. Il DSPSN, deliberato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'Agenzia, è trasmesso al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale per approvazione.
3. L'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca (PNR), indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN), il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS).
4. Il DVSS è adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore Generale ed è trasmesso al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. L'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il DVSS e tenuto conto dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determina anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché del Piano della Performance per la individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. Nell'ambito del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali, l'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, in autonomia, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
7. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore Generale e sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 - Strumenti

1. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi realizzati, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità e di organizzazione può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni;
 - b) nell'ambito delle previsioni normative vigenti, costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde

dal parere;

- c) promuovere la costituzione di nuove imprese, anche con il conferimento di proprio personale in costanza di rapporto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
 - d) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
 - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - f) avvalersi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di centri di ricerca aerospaziali e, in particolare, del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.), in conformità al regolamento recante "Disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.)", emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 giugno 1998, n. 305;
 - g) concorrere alla costituzione di strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 213 del 2009 previa valutazione di legittimità e di merito del Ministero vigilante;
 - h) avvalersi di un Tavolo permanente di confronto con le Associazioni Industriali nazionali di settore.
2. L'Agenzia riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del PTA.

TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 5 - Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Consiglio tecnico-scientifico, con funzioni consultive;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del Consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. La sostituzione dei componenti degli organi cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. La scadenza del mandato coincide con la

scadenza di quello del titolare sostituito.

5. Le indennità di carica del Presidente dell'ente e dei componenti del Consiglio di amministrazione sono determinate, a valere sul bilancio dell'Agenzia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale;
 - b) formula le proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - c) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - d) approva, solo in caso di urgenza, proroghe non onerose di accordi con organismi nazionali e, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di accordi internazionali o con l'Unione europea funzionali ad esigenze di estensione della cooperazione; gli accordi oggetto di proroga sono sottoposti con immediatezza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione,;
 - e) definisce, in coerenza con il DSPSN, le strategie e le linee guida per lo sviluppo dell'Agenzia e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - f) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;
 - g) convoca e presiede il Consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
 - h) formula la proposta del DSPSN, del DVSS, del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali, acquisendo, relativamente al DVSS e al PTA, il parere del Consiglio tecnico-scientifico;
 - i) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia;
 - j) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.) in rappresentanza del Governo italiano;
 - k) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale sulla base di una rosa di nomi;
 - l) formula, nel rispetto della normativa vigente, la proposta al Consiglio di amministrazione per il conferimento dell'incarico di responsabile di Settore tecnico sulla base di una rosa di nomi;
 - m) richiede pareri alle autorità amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica su questioni di particolare complessità e rilevanza;
 - n) richiede al Consiglio tecnico-scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di amministrazione;

- o) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale;
 - p) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità e di organizzazione e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 - q) presiede e coordina il Tavolo permanente di confronto tra l'ASI e le Associazioni Industriali nazionali di settore di cui all'art. 4, comma 1, lett. h);
 - r) sottoscrive i Non Disclosure Agreement richiesti nella fase delle trattative preliminari alla eventuale conclusione di accordi;
 - s) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
 4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti su proposta del Presidente. Altro Vice Presidente, sempre scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione, può operare in virtù di specifica delega del Presidente, con riferimento alle proprie responsabilità di carattere istituzionale.
 5. Il Presidente può avvalersi, nei limiti della disciplina vigente, per iniziative di coordinamento strategico, in particolare per i fini di cui al comma 2, lettere e), f), h), i), l), m), n), o) e p):
 - a) di uno o più Comitati, cui partecipano il Direttore Generale e i responsabili dei Settori tecnici. Tali Comitati, presieduti dal Presidente, sono sede di coordinamento strategico tra le aree funzionali dell'Agenzia;
 - b) di una struttura costituita da personale compreso nella dotazione organica dell'Agenzia.
 6. I Comitati e la struttura di cui al comma precedente sono definiti nella macro-organizzazione di cui all'art. 13, comma 6.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione strategica dell'attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a) delibera il DSPSN, il DVSS, il PTA e i relativi aggiornamenti annuali;
 - b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità e di organizzazione nonché le modifiche degli stessi, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
 - d) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- e) nomina un Vice Presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
- f) delibera la nomina del Direttore Generale, dei responsabili dei Settori tecnici, dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), quest'ultimo con le modalità di cui al successivo art. 10;
- g) determina i compensi del Direttore Generale e dei responsabili dei Settori tecnici;
- h) esprime un parere vincolante sui curricula dei dirigenti e dei responsabili dei Settori tecnici dell'Agenzia;
- i) verifica i risultati dell'attività gestionale, tecnico-scientifico ed economica dell'Agenzia e individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione;
- j) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i Settori tecnici, avuto riguardo delle proposte del Direttore Generale d'intesa con i relativi Responsabili;
- k) delibera la partecipazione a società, fondazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali;
- l) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti previsti nel piano triennale e negli aggiornamenti annuali, in conformità ai criteri definiti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- m) adotta, nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le determinazioni concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie;
- n) esercita, nei limiti della normativa vigente, il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro;
- o) fissa le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore Generale deve seguire nella predisposizione del Piano Triennale della Performance e relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- p) definisce e assegna gli obiettivi individuali annuali, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dovranno essere assegnati al Direttore Generale; i predetti obiettivi vengono inclusi nella proposta di Piano triennale della Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009;
- q) approva il Piano triennale della Performance e la relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- r) nomina il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, su proposta del quale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- s) definisce la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale e le iniziative per la formazione dello stesso;
- t) delibera, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi secondo le modalità indicate nel regolamento del personale;
- u) individua, secondo le modalità indicate all'art. 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i ricercatori o tecnologi italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui al medesimo

- articolo, da candidare per l'assunzione per chiamata diretta a tempo indeterminato;
- v) delibera sull'affidamento nominativo di incarichi di consulenza e studio ad esperti esterni secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nel rispetto della normativa vigente;
 - w) definisce criteri e modalità:
 - i) per lo svolgimento delle attività di certificazione tecnica;
 - ii) per la collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore della normativa tecnica, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza affidate da leggi e regolamenti;
 - iii) per le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca;
 - iv) per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, di attività di formazione post lauream.
 - x) istituisce i premi biennali per la valorizzazione del merito di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ne disciplina le modalità di assegnazione;
 - y) delibera il piano di rientro di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
 - z) formula i propri indirizzi su tutte le altre materie non espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Agenzia.
3. I consiglieri, in numero minimo di due, possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione, salvo le previsioni di cui al comma 2, lett. b), sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione stabilisce con apposito regolamento, le norme per il suo funzionamento.

Art. 8 - Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico è organo con funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico:
 - a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sul documento di visione strategica per lo spazio (DVSS), sulle proposte di piano triennale (PTA) e sui relativi aggiornamenti annuali;
 - b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
 - c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale;
3. Il Consiglio tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche

stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa.

4. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico determina, con atto interno, le norme per il proprio funzionamento.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. In particolare, controlla la legittimità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'Agenzia redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere di legittimità sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazione ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie e partecipazione in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.
3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente dell'Agenzia la convocazione del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di Presidente e un membro supplente, entrambi iscritti al registro dei revisori legali, designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designa due membri titolari e un membro supplente, in possesso di comprovata competenza nell'ambito della revisione contabile.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti, se dipendenti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.
6. Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Agenzia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai membri supplenti non sono corrisposti emolumenti.
7. Il Collegio dei revisori dei conti determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Art. 10 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

1. L'OIV dell'ASI è organo monocratico nominato dal Consiglio di amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento.
2. Presso il predetto Organismo, è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
3. L'OIV esercita in autonomia le attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. ed espleta gli adempimenti di sua pertinenza previsti nella Legge n. 190/2012, all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 e nella normativa vigente in materia.
4. L'OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti ambiti: valutazione interna, audit in base agli standard internazionali della U.E. e controllo strategico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1999, riferendo, in proposito, direttamente al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.
5. L'OIV determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sono inviati al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
2. La Corte dei conti esercita il controllo sull'Agenzia con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
4. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - GESTIONE

Art. 12 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, dirigente apicale dell'Agenzia, ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di

amministrazione senza diritto di voto.

2. Il Direttore Generale:
 - a) Predispone, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione:
 - i. il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
 - ii. la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali, tecnico-scientifici ed economici dell'Agenzia, sentiti i responsabili dei Settori tecnici;
 - iii. il Piano triennale della Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inclusivo degli obiettivi individuali annuali assegnati ai dirigenti, ai sensi degli artt. 5 e 9 dello stesso decreto legislativo;
 - iv. lo schema di ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
 - v. gli schemi dei Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione;
 - vi. la documentazione finalizzata all'elaborazione del Piano Triennale di Attività, anche sulla base degli elementi forniti dai responsabili dei Settori tecnici;
 - vii. il piano di rientro di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
 - b) cura il processo di attuazione delle linee strategiche contenute nel DVSS, nonché delle linee operative del PTA;
 - c) riferisce al Consiglio di amministrazione, su richiesta del Presidente, in merito alle attività gestionali in corso;
 - d) adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio, stipulando contratti ed altri atti che impegnano l'Agenzia all'esterno, che non siano riservati dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente;
 - e) può delegare i dirigenti all'adozione di atti di gestione di propria competenza;
 - f) individua e nomina i dirigenti previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione;
 - g) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei Settori tecnici;
 - h) conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità organizzative; gli incarichi ai responsabili di unità organizzative afferenti i Settori tecnici sono proposti dai relativi responsabili;
 - i) esercita potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;
 - j) è datore di lavoro dell'Agenzia agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - k) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro, in via esclusiva, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la durata in carica del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici e del settore industriale aerospaziale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato degli organi di indirizzo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte dei nuovi organi.
4. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione

può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Art. 13 - Principi di organizzazione

1. L'Agenzia definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
2. La struttura, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire speditezza, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, si articola in struttura centrale, basata sui Settori tecnici, in strutture territoriali e infrastrutture nazionali di ricerca, in modo da garantire la distribuzione dell'attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione di settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero anche presso le sedi delle principali organizzazioni europee ed internazionali nelle materie di competenza dell'Agenzia.
3. I Settori tecnici sono le strutture organizzative con le quali l'Agenzia svolge le proprie attività tecnico-scientifiche nel campo spaziale e aerospaziale.
4. I responsabili dei Settori tecnici sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure di valutazione comparativa, definite dal Regolamento del Personale. L'incarico di direzione dei Settori tecnici è attribuito per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta.
5. I Settori tecnici possono istituire, su proposta del Presidente e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, presso le università e gli enti di ricerca pubblici o privati, o presso le imprese, sulla base di specifiche convenzioni, sotto la direzione e il coordinamento dell'ASI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali.
6. L'organizzazione dell'Agenzia è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, coerentemente con il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS), con il Piano Triennale di Attività (PTA) e con il Regolamento di Organizzazione.
7. L'organizzazione di cui al comma precedente, sulla base della normativa vigente e del piano generale della struttura organizzativa, di staff e operativa definito nel Regolamento di organizzazione, identifica il numero e le competenze delle unità organizzative e dei settori tecnici, nonché la declaratoria delle specifiche funzioni.

TITOLO IV - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 - Incompatibilità e decadenza

1. Le incompatibilità con le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio tecnico-scientifico, di Presidente e componente del Collegio dei revisori dei conti, di Direttore Generale e di Responsabile di settore tecnico sono disciplinate dal Regolamento di

organizzazione dell'Agenzia.

2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio tecnico-scientifico, il Direttore Generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'Agenzia, salvo quelle a partecipazione ASI, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3. È altresì causa di incompatibilità del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio tecnico-scientifico, del Direttore Generale e dei Responsabili dei settori tecnici avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Agenzia.
4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, comporta la decadenza dall'incarico nei tempi e da parte dei soggetti previsti per legge.

Art. 15 - Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle missioni e dai compiti dell'Agenzia, di cui all'art. 2.
2. Alle selezioni pubbliche per l'assunzione di personale possono partecipare, se in possesso dei requisiti, anche cittadini stranieri.
3. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, fatte salve le competenze proprie del Consiglio di amministrazione e sulla base degli indirizzi del Direttore Generale, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
4. L'attività del personale ricercatore e tecnologo è caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento dei propri compiti. In applicazione del decreto legislativo 165 del 2001, tale personale non può ricoprire un incarico di dirigenza amministrativa per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali. L'ASI, anche ai fini dell'economicità della gestione, favorirà la presenza di tale personale nei comitati, commissioni, organi di società partecipate o altre entità in cui l'Agenzia esprime propri rappresentanti, nel rispetto delle normative vigenti.
5. Per la gestione di siti esteri, qual è il B.S.C. di Malindi in Kenya, l'ASI si avvale di personale assunto nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intergovernativi applicabili.
6. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi dell'ASI, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Art. 16 - Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
 - a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;
 - b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.);
 - c) da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali;
 - d) da versamenti, conseguenti alla attuazione di leggi speciali di finanziamento di specifici programmi nazionali o di partecipazione internazionale;
 - e) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali e da entrate provenienti dalla attuazione di accordi di collaborazione con altri organismi pubblici o per effetto di convenzioni con soggetti internazionali;
 - f) da finanziamenti e contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;
 - g) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti, nonché dalla fornitura di servizi sia direttamente che per il tramite di società partecipate;
 - h) da ogni altra eventuale entrata.
2. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali l'Agenzia agisce in veste di attuatore dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Art. 17 - Regolamenti

1. L'Agenzia si dota dei Regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità e di organizzazione. I Regolamenti recepiscono le pertinenti previsioni della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo altresì in conto le indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, ispirato a principi di carattere economico ed alle linee di indirizzo dettate dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ed in particolare all'art. 10:
 - a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, individuando un apposito capitolo dedicato al trasferimento per i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale Europea;
 - b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca;

- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa nazionale e europea;
 - d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
 - e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al fine di favorire l'operatività dell'Agenzia e la competitività del comparto industriale, scientifico e tecnologico nazionale nel contesto aerospaziale europeo ed internazionale;
 - f) adotta schemi contrattuali standardizzati conformi alla normativa nazionale e europea, tenendo altresì conto delle specificità del settore aerospaziale derivanti da esigenze di sicurezza e difesa, da impegni assunti in sede di accordi internazionali e dal carattere di attività scientifiche ad elevata aleatorietà sperimentale e tecnologica proprio delle attività spaziali, nel rispetto dei principi vigenti di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
 - g) definisce le procedure per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 14;
 - h) definisce i criteri e le modalità con cui l'Agenzia partecipa in società, enti, fondazioni e consorzi, secondo criteri improntati alla economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
3. Il Regolamento del personale, in conformità ai principi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.:
- a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
 - b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
 - c) stabilisce le modalità per mobilità, comandi e distacchi da altre amministrazioni presso l'Agenzia, da effettuarsi esclusivamente secondo procedure selettive pubbliche che garantiscano l'acquisizione di personale in possesso di competenze e professionalità coerenti con l'enunciato dell'art. 15, comma 1;
 - d) stabilisce le procedure di mobilità, comandi, distacchi e congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica del personale dell'Agenzia;
 - e) stabilisce norme anti-discriminatorie tra donne e uomini;
 - f) prevede modalità procedurali per l'espressione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti;
 - g) disciplina le modalità di associazione del personale di ricerca di università, enti e organismi di ricerca pubblici o privati;
 - h) disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento di incarichi di studio al personale in servizio presso l'Agenzia e al personale associato, in possesso di pluriennale esperienza e elevata professionalità nel settore spaziale e aerospaziale, su specifiche tematiche caratterizzate da particolare rilievo per la definizione e l'attuazione delle linee strategiche dell'Agenzia. Tali tematiche sono individuate dal Presidente, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio tecnico-scientifico. Tali incarichi, se onerosi e affidati a personale esterno, sono conferiti, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento del personale è adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il Regolamento di organizzazione, ispirato ai principi di cui all'art. 13:
 - a) definisce e disciplina le modalità applicative delle migliori pratiche amministrative;
 - b) promuove la semplificazione amministrativa;
 - c) ottimizza l'utilizzo delle risorse tecniche e gestionali, favorendo la pianificazione delle risorse stesse in funzione dei carichi di lavoro;
 - d) garantisce l'unitarietà dell'azione istituzionale minimizzando la possibilità di duplicazioni o carenze e favorendo lo scambio interdisciplinare;
 - e) definisce il piano generale della struttura organizzativa di staff e operativa;
 - f) identifica i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche modalità flessibili ed innovative di gestione, quali l'utilizzo di circoli di qualità.
5. I Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione dell'Agenzia sono adottati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e s.m.i., del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i., del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i e della Legge 11 gennaio 2018, n. 7.
2. Il presente Statuto e le successive modifiche sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione sui siti istituzionali dello Statuto e delle successive modifiche. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarli e farli osservare. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti dell'ASI incompatibili con lo Statuto.
3. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia Spaziale Italiana.